

ALLEGATO "C" REP. 25349 RACC. 8134

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE "PRO.DO.C.S. - PROGETTO DOMANI:
CULTURA E SOLIDARIETÀ - ETS"

Art. 1) Costituzione, denominazione, sede

È costituita l'associazione culturale di ispirazione cristiana, senza finalità di lucro, denominata "PRO.DO.C.S. - PROGETTO DOMANI: CULTURA E SOLIDARIETÀ", con sede in Roma.

È riconosciuta come Organizzazione Non Governativa (ONG) dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi della Legge 49/87, riconfermata nel 2016 ai sensi dell'Art. 26 della Legge n. 125 dell'11/08/2014; risulta iscritta nell'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile con Decreto 2016/337/000253/5.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e alle successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (**ETS**).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione al **RUNTS** (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo **ETS** (Ente del Terzo Settore) che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

L'Associazione ha sede in Roma e il trasferimento della sua Sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione può istituire sezioni a livello regionale che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'Assemblea - su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

Art. 2) Scopi e Finalità

PRO.DO.C.S., senza finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di:

- a. promuovere una cultura e uno stile di vita fondati sui valori della solidarietà, dell'equità sociale e di genere;
- b. promuovere un uso della cultura come strumento di solidarietà umana e potenziare la ricerca in questa direzione;
- c. favorire il superamento delle varie forme di emarginazione socio-culturale;
- d. favorire la costruzione e/o ricostruzione del tessuto comunitario con ogni forma di collaborazione, di pluralismo, di inclusione (*integrazione*) socio-culturale a livello locale, nazionale e internazionale;
- e. promuovere, elaborare, gestire progetti di educazione

alla cittadinanza globale e di cooperazione internazionale garantendo la formazione di educatori, operatori socioculturali e volontari;

f. promuovere la costituzione di gruppi o associazioni con caratteristiche e finalità analoghe, anche in qualità di partner progettuali, nel territorio (*comunitario*) locale e internazionale.

Art. 3) Attività

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2, agendo a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale in base all'art. 5, comma 1, del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Inoltre, per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attuare e/o realizzare:

- attività di studio, ricerca e documentazione, organizzazione e gestione di incontri di studio, seminari di ricerca, dibattiti, convegni, raccolta e archiviazione di documenti e attività editoriali;

- attività di formazione, anche universitaria e post-universitaria, mediante corsi rivolti a selettori, volontari, operatori socio-culturali, nonché corsi di aggiornamento professionale per educatori ed insegnanti;

- attività di programmazione e gestione di programmi di cooperazione allo sviluppo, in risposta alle necessità della solidarietà internazionale tramite progetti di educazione alla cittadinanza globale, cooperazione tecnica e allo sviluppo sostenibile, di volontariato, di servizio civile e di corpi civili di pace, nonché scambi di collaborazione culturale e di servizio

con altri paesi;

- promozione e sostegno delle associazioni professionali tra insegnanti ed educatori per l'educazione ai diritti umani, alla multiculturalità, alla coesione sociale, alla comprensione, al dialogo interreligioso e al co-sviluppo tra i popoli.
- attività diverse secondo l'Art. 6 del CTS e attività di raccolta fondi Art. 7 del CTS.

Art. 4) Soci

Sono soci del PRO.DO.C.S. tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità e che si impegnano nella realizzazione delle sue attività.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta, e viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente e annotata nel libro dei soci.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione, il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- esclusione, proposta a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi e approvata dall'Assemblea dei soci con voto segreto a maggioranza semplice, sentite le motivazioni espresse dal Consiglio Direttivo;
- decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, dopo il sollecito di messa in regola.

Art. 5) Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività.

I soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea, alle sue deliberazioni mediante votazioni, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, e a tutte le attività promosse dal PRO.DO.C.S.. Hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di collaborare al conseguimento degli scopi statutari e di provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa, che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

Art.6) Organi dell'Associazione

Gli organi del PRO.DO.C.S. sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 del CTS).

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito, fatta salva quella dell'organo di controllo ove sia svolto da soggetto esterno all'Associazione.

Art.7) Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è costituita da tutti i soci; è l'organo sovrano dell'Associazione e ne regola l'attività.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto (art. 25 del CTS) e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, indicante il luogo, il giorno, l'ora della convocazione e gli argomenti da trattare. Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario da lui designato a redigerlo. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti.

È possibile partecipare all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero. In Assemblea, ciascun socio interviene con diritto di voto. Tale voto può essere espresso anche a mezzo di un rappresentante, fornito di delega scritta rilasciata dal rappresentato; ogni socio può ricevere fino a due deleghe.

Compiti dell'Assemblea sono:

- approvare il regolamento dei lavori assembleari;
- eleggere il Consiglio Direttivo ogni tre anni;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- revocare un componente del Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione sulle attività svolte ed il programma per l'anno seguente, predisposte dal Consiglio Direttivo;

- approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare l'organo di controllo, stabilendo l'eventuale compenso nel caso sia soggetto esterno all'Associazione;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del CTS);
- approvare l'ammontare della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sul programma e sull'attività dell'Associazione, sugli indirizzi generali della progettualità e sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a Enti, Organismi, Associazioni, Fondazioni, Federazioni (locali, nazionali, internazionali);
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni in sede ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei votanti (presenti o rappresentati).

In occasione dell'Assemblea ordinaria potrà avere luogo un Convegno, il cui programma sarà preparato dal Consiglio Direttivo.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea in sede straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno i due terzi (2/3) dei soci. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica e deve contenere il luogo, il giorno e l'ora, l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione necessaria.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto;
- sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria, convocata in caso di modifiche allo statuto con almeno due mesi di anticipo, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno i due terzi (2/3) dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con almeno due terzi (2/3) dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria, convocata in caso di scioglimento dell'Associazione, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza dei tre quarti (3/4) dei soci e delibera validamente se la proposta ottiene la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) dei soci presenti votanti (secondo le modalità previste dall'Art.14).

Art.8) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci con voto segreto e a maggioranza semplice, è costituito da tre a cinque membri, secondo quanto determinerà di volta in volta l'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea che definisce, al suo interno, un Presidente, un Vice-Presidente ed un Tesoriere. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e non possono essere eletti consecutivamente più di una volta. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza dei due terzi dei Consiglieri e vengono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (quali Skype, videoconferenza, teleconferenza o simili), a condizione:

- che sia possibile accertare l'identità dei consiglieri partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito ai partecipanti di intervenire nella discussione e nella votazione simultanea sui punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo cura, insieme al Presidente, ogni aspetto della vita e delle attività dell'Associazione.

In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- esamina le richieste di ammissione dei soci secondo le disposizioni dell'Art. 4;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio (consuntivo e preventivo), la nota integrativa, la relazione di missione e, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il bilancio sociale (art. 39 del CTS);
- delibera le spese vive da rimborsare ai volontari per le attività prestate;
- propone l'ammontare della quota associativa annua.

In caso di ricavi, rendite, proventi comunque denominati superiori ad 1 milione di euro, PRO.DO.C.S. depositerà presso il RUNTS e pubblicherà nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'Art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9) Il Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento e convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritiene necessario o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. Presiede inoltre, le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente indice, in via ordinaria, l'Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, può convocare una Assemblea straordinaria, specificandone l'ordine del giorno. Egli dovrà comunque convocarla entro tre mesi nel caso gliene giunga richiesta motivata e sottoscritta da almeno la metà dei soci.

Art.10) Organo di controllo

L'Assemblea nomina un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli Artt. 2397 e 2399 del Codice Civile, se ricorrono le condizioni previste dall'Art. 30 del CTS.

L'Organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni.

L'Organo di controllo svolge le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Artt. 5,6,7,8 del CTS;
- attesta, attraverso la nota integrativa elaborata dal Consiglio Direttivo, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro;
- redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art.11) Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005. I membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'Art .34 comma 2 del CTS.

Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, o stesso, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale.

Art.12) Volontariato

Il PRO.DO.C.S. può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo, in un apposito registro, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, stipulando un contratto di volontariato che prevede anche copertura assicurativa ai sensi dell'Art. 18 del CTS. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purchè non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo (Art. 8).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione allo sviluppo, non si applicano le disposizioni dei suddetti rimborsi.

Art.13) Patrimonio, proventi e bilancio

I proventi del PRO.DO.C.S. sono costituiti da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- proventi delle attività "diverse" di cui all'Art. 6 del CTS;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'Art. 7 del CTS;

Il patrimonio del PRO.DO.C.S. può essere costituito da beni mobili e immobili.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli esercizi sociali sono annuali e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art.14) Durata e scioglimento

L'Associazione avrà durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità stabilite dall'art. 7.

L'Assemblea delibera, in caso di avvenuto scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, sulla destinazione dei beni patrimoniali mobili e immobili, pagate le spese. Tale destinazione potrà essere disposta soltanto a favore di altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio, di cui all'Art. 45, comma 1 del CTS.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.15) Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

F.TO: ANNA MARIA DONNARUMMA - FRANCESCO MADEO